

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORIGINALE

OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020.	Nr. Progr.	17
	Data	08/06/2020

Adunanza **Ordinaria**, Seduta di PRIMA Convocazione in data **08/06/2020** ore 19:00:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
GIUSEPPE ARGENTIERI	SINDACO	Presente	
STEFANO POZZI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PATRIZIA GAMBARI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
PAOLA SARTI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
TADDEO LUCA GARDENGHI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
FERDINANDO PETRI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
CHIARA RONCHETTI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ROBERTO GIUSTI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LORIS BONANTINI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MASSIMO GNUDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
NICOLINO MOLINARO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
ADRIANO GENTILINI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ENRICA LEONI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	10	Totale Assenti	3

Assenti giustificati i signori:

GAMBARI PATRIZIA; PETRI FERDINANDO; MOLINARO NICOLINO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Vengono, dal **SINDACO**, nominati scrutatori i consiglieri: RONCHETTI CHIARA, GIUSTI ROBERTO, LEONI ENRICA

Partecipa il **Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.**

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di **SINDACO Sig. Giuseppe Argentieri** dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 18/05/2020 con la quale si provvedeva all'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2020/2022, mettendo in evidenza la manovra tariffaria complessiva;

VISTO l'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, disciplinante la Tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare:

- il comma 683 secondo il quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";
- il comma 688 secondo il quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- il comma 702 secondo il quale resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale ai bilanci di previsione degli enti locali sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2020;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del

piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RITENUTO opportuno, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario, e le conseguenti tariffe TARI, nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 07/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano le tariffe TARI relative all'anno 2019;

DATO ATTO che per le utenze della tariffa giornaliera di cui all'art. 12 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto

già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 02/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prevedeva:

- il versamento da parte dei contribuenti TARI di un ACCONTO relativo all'anno di imposta 2020, da calcolarsi in misura pari ai 2/3 (due terzi) del tributo dovuto applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno 2019;
- la possibilità per i contribuenti di versare il suddetto acconto TARI in numero 2 (due) rate scadenti rispettivamente il 31/03/2020 e il 30/06/2020;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 20/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si differiva al 31/05/2020 il termine per il versamento della prima rata di acconto della TARI anno 2020, originariamente stabilito per il 31/03/2020;

RITENUTO opportuno, a mente della normativa sopra richiamata, prevedere che il versamento da parte dei soggetti passivi della rata di SALDO della Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2020 debba avvenire in numero 1 (una) rata scadente il 02/12/2020;

CONSIDERATO che diverse categorie di contribuenti TARI, titolari di utenze non domestiche, sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;

RITENUTO opportuno adottare per tali categorie di utenze misure agevolative in materia di TARI, sfruttando la possibilità offerta dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale i Comuni possono deliberare ulteriori agevolazioni, la cui copertura dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, diverse dal prelievo sui rifiuti;

CONSIDERATO che:

- tale grave emergenza sanitaria risulta essere tuttora in atto, con alcuni contribuenti che hanno potuto riaprire la propria attività, ed altri che invece sono obbligati a procrastinare ulteriormente la riapertura;
- è necessario, pertanto, rimandare l'adozione delle suddette misure agevolative in materia di TARI anno 2020, da effettuarsi comunque entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, attualmente stabilita nel 31/07/2020;
- tale rinvio permetterà di avere dati più certi in merito agli effettivi vincoli di bilancio, sulla base dei tempi e delle modalità della ripresa delle attività, della maggior conoscenza degli effetti delle misure via via adottate, dei ricorsi che auspicabilmente saranno stanziati nei prossimi provvedimenti legislativi sull'emergenza, nonché delle eventuali ulteriori misure di sostegno economico alle attività più colpite dall'emergenza;

DATO ATTO che:

- lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 29/05/2020;
- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore Unico come da verbale n. 10/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 49 del 31/07/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, come da certificazione allegata;

Udita la relazione del Sindaco, il quale rinvia alla Commissione consigliare precedentemente svoltasi sull'oggetto. Evidenzia che le tariffe TARI non verranno modificate. Aggiunge che sul tema c'è grande scontro tra i Comuni (ANCI) e ARERA, per quanto l'obbligo di definizione del PEF sia stato posticipato al 31/12. le modifiche che poi interverranno saranno spalmate sul triennio.

Il Consigliere Gnudi afferma che questo provvedimento poteva rappresentare un'opportunità per introdurre una scontistica in ragione delle conseguenze economiche del COVID-19. Altre istituzioni e altri comuni hanno previsto sconti alle imprese con percentuali intorno al 25% e riservando tali sconti a chi ha cessato l'attività durante il lockdown, riservando attenzione alle famiglie con almeno 1 figlio minore. La scelta di rinviare è condivisibile ma insufficiente. Il voto sarà pertanto contrario.

Il Sindaco Argentieri replica che anche la sua Amministrazione condivide la volontà di andare incontro alle realtà lavorative che hanno dovuto chiudere a causa dell'epidemia. In questa fase, i Comuni che riducono la tassazione, devono comunque mettere a bilancio le relative quote di compensazione. Già da domani sono allo studio possibilità di esentare le attività in crisi. Sappiamo di alcuni comuni che hanno operato tali scelte, ma la maggioranza tende ad aspettare che lo Stato e ARERA definiscano nel PEF gli effetti di questa situazione emergenziale. I Comuni che hanno operato queste riduzioni avevano già il bilancio approvato e hanno dovuto fare solo variazioni. Aggiunge peraltro che anche il bilancio di Vergato sarà oggetto di numerose variazioni, il rinvio della TARI al 31/10 ha proprio questo scopo.

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 10 componenti consiliari, votanti n. 10, astenuti n. 0, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Gnudi, Leoni, Gentilini);

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, anche per l'anno 2020 le seguenti tariffe già adottate per l'anno 2019 ai fini dell'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI):

COD. CAT.	DESCRIZIONE CATEGORIA	TARIFFA € al MQ
A1	Abitazioni e relative pertinenze	2,258
N01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	1,181
N02	Cinematografi e teatri	2,362
N03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,657
N04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,362
N05	Stabilimenti balneari	2,657
N06	Esposizioni, autosaloni	2,509
N07	Alberghi con ristorante	2,657
N08	Alberghi senza ristorante	2,509
N09	Case di cura e riposo, caserme, comunità	2,657
N10	Ospedali	2,657
N11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,087
N12	Banche ed istituti di credito	7,087
N13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6,851
N14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,851
N15	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,851
N16	Banchi di mercato beni durevoli	5,139
N17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,167
N18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,960
N19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,167
N20	Attività industriali con capannoni di produzione	4,960
N21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,960
N22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,769
N23	Mense, birrerie, amburgherie	8,239
N24	Bar, caffè, pasticceria	8,239
N25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,382
N26	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,529
N27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,301
N28	Ipermercati di generi misti	7,529
N29	Banchi di mercato genere alimentari	7,529
N30	Discoteche, night club	5,522

- 2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3) **DI STABILIRE** che il versamento da parte dei soggetti passivi della rata di SALDO della Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta per l'anno 2020 debba avvenire in numero 1 (una) rata scadente il 02/12/2020;

4) DI DARE ATTO, inoltre, che:

- per le utenze della tariffa giornaliera di cui all'art. 12 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- viene rimandata l'adozione di misure agevolative in materia di TARI anno 2020 per i contribuenti che sono stati costretti a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;
- tali misure verranno adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, attualmente stabilita nel 31/07/2020;
- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 10 componenti consiliari, votanti n. 7, astenuti n. 3 (Gnudi, Gentilini, Leoni), favorevoli n. 7, contrari n. 0; con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA

Delibera nr. 17

Data Delibera **08/06/2020**

OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 03/06/2020 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA <i>Dott.ssa Laura Maldina</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 04/06/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Rag. Milena Serra</i>



COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 08/06/2020

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
ARGENTIERI GIUSEPPE

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).